

ATTO N. DD 4579

DEL 14/08/2025

Rep. di struttura DD-TA2 N. 549

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA

**OGGETTO:** aggiornamento per modifica non sostanziale e contestuale rettifica per mero errore materiale della D.D. n°35–162 del 20/01/2021 (Autorizzazione Unica Ambientale) e della rettifica ex D.D. n°445–2803 del 05/06/2021, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013. Impresa PROVANA CALORE S.r.l., P.IVA e C.F. 08250190017, sede legale e stabilimento in via Volpiano n°47/A, 10040 Leini (TO). Codice stabilimento 014586.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Premesso che:

l'impresa opera nel settore dei servizi di fornitura "Utilities" (produzione di calore per la rete pubblica di teleriscaldamento);

l'impresa in oggetto è stata autorizzata dalla Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013, con D.D. n°35–162 del 20/01/2021 (Autorizzazione Unica Ambientale), rilasciata dal SUAP associato della città di Ciriè in data 04/02/2021, e con successivo provvedimento di rettifica ex D.D. n°445–2803 del 05/06/2021, rilasciata dal medesimo SUAP in data 18/06/2021.

#### Considerato che:

il Gestore, con nota trasmessa ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. e dell'art. 6 del d.P.R. n°59/2013, pervenuta in data 30/12/2024 (ns. prot. n°182449/QA7), ha comunicato alcune modifiche non sostanziali degli impianti (realizzazione di un serbatoio di accumulo di calore, ottimizzazione del funzionamento delle caldaie a biomassa, messa a punto di un sistema di abbattimento SNCR al fine dell'adeguamento entro i termini di legge al valore limite emissivo del parametro NOx);

con nota prot. n°21787/TA2 del 12/02/2025, la Città metropolitana di Torino ha trasmesso al Gestore preventiva nota contenente alcune condizioni e prescrizioni inerenti alle caldaie a biomassa, finalizzate alla conformità ai valori limite autorizzati, coerentemente all'art. 271, comma 20 ter del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;

con la medesima nota il Gestore veniva informato che l'installazione di un sistema SNCR sui fumi di combustione finalizzato al rispetto del valore limite emissivo del parametro NOx, integrativo rispetto al ricircolo dei fumi in camera di combustione delle caldaie a biomassa, richiede preventiva presentazione di istanza di aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto per modifica sostanziale del titolo abilitativo emissioni in atmosfera;

il Gestore, con P.E.C. ricevuta in data 13/06/2025 (ns. prot. n°104040/QA7), ha trasmesso un'ulteriore comunicazione di *modifica non sostanziale* relative alle *caldaie a biomassa (camino "1")*, ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. e dell'art. 6 del d.P.R. n°59/2013, pertinente:

- l'installazione di un impianto SNCR per l'abbattimento dell'inquinante NOx (descrizione del progetto e

schema funzionale);

- l'allineamento del valore di portata volumetrica autorizzata (fumi anidri in condizioni standard) ai valori misurati nei monitoraggi ed ai dati forniti dal costruttore;
- la correzione della data di adeguamento ai valori limite emissivi per medi impianti di combustione esistenti, secondo l'art. 273 bis, commi 5 e 17, del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;

il Gestore ha contestualmente corrisposto il versamento degli oneri istruttori;

con nota prot. n°140169/TA2 del 13/08/2025, si ribadiva al Gestore che l'installazione di un impianto SNCR si qualifica come modifica sostanziale ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera m bis) del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. (variazione qualitativa delle emissioni: formazione di NH<sub>3</sub>), richiedendo pertanto la presentazione di preventiva istanza di aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale per modifica sostanziale del titolo abilitativo emissioni in atmosfera;

l'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale NON comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni.

#### Valutato che:

l'art. 273 bis, comma 17 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. prevede la facoltà di differire al 01/01/2030 l'adeguamento emissivo dei medi impianti di combustione esistenti di potenza termica superiore a 5 MW con fornitura di una precisa quota del calore prodotto ad una rete pubblica di teleriscaldamento;

l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ns. prot. n°42042/RA4/2020 era priva di informazioni in merito alla condizione sulla quota di fornitura del calore ad una rete pubblica di teleriscaldamento e non contiene l'impegno dell'impresa a rispettare tale presupposto;

*l'istruttoria tecnica* richiamata dall'art. 273bis, comma 3 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. si è basata anche sulle migliori tecnologie disponibili (grandi impianti di combustione), adottate nel luglio 2006, e *non disponeva delle informazioni sulle utenze termiche utili ad esaminare il differimento al 01/01/2030 degli adeguamenti emissivi* della caldaie a biomassa (medi impianti di combustione esistenti), consentito dall'art. 273 bis, comma 17 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;

solo successivamente all'adozione (ed al rilascio) della D.D. n°35-162 del 20/01/2021, sono state ricevute informazioni inerenti la percentuale di fornitura del calore alla rete *pubblica* di teleriscaldamento (100%, rif. prot. n°104040/QA7/2025);

successivamente all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale sono state inoltre emanate le nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) inerenti i grandi impianti di combustione (rif. decisione di esecuzione UE n°2021/2326 della Commissione del 30/11/2021), nonché l'aggiornamento del Piano di Qualità dell'Aria (Deliberazione Consiglio della Regione Piemonte n°18 28783 del 10/12/2024).

#### Ritenuto che:

i valori limite delle emissioni non subiscono variazioni;

di includere le sole modifiche non sostanziali summenzionate (revisione del valore di portata volumetrica dei fumi di combustione e rettifica del termine di adeguamento emissivo delle caldaie) nel presente provvedimento;

la modifica impiantistica descritta si configura come *non* sostanziale ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera mbis) del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;

si può procedere ad aggiornare la D.D. n°35-162 del 20/01/2021 ed il provvedimento di rettifica ex D.D. n°445-2803 del 05/06/2021, in ottemperanza all'art. 269, comma 8 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 1 del d.P.R. n°59/2013, tramite:

- l'aggiornamento e la *sostituzione* del Quadro Emissioni della D.D. n°35-162/2021 (allegato B, **paragrafo B4**) con quello allegato alla presente Determinazione, *limitatamente* al valore di portata volumetrica autorizzato (fumi anidri in condizioni standard) *del camino "1"* ed alla *rettifica* (mero errore materiale) della data dell'adeguamento emissivo;
- il differimento del termine di adeguamento emissivo al 01/01/2030 delle caldaie a biomassa, *rettificando e*

*sostituendo* tutti i riferimenti alla precedente data del 01/01/2025 nelle prescrizioni del **paragrafo B5**, allegato B delle D.D. n°35-162/2021 e n°445-2803/2021; gli allegati alla presente Determinazione, che recepiscono gli anzidetti aggiornamenti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

#### **Dato atto:**

dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n°241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del d.P.R. n°62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino; che con deliberazione del Consiglio Metropolitan n°55/2023 è stato approvato il D.U.P. relativo agli anni 2024 2026.

#### **IL DIRIGENTE**

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: " Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 28 gennaio 2014, n. 1/AMB ad oggetto: indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la legge 07/04/2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e

fusioni di Comuni";

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 6 luglio 2015, n. 5/R ad oggetto regolamento regionale recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale".;
- l'obiettivo operativo 2023 n. 0908Ob02 (Qualità dell'aria: autorizzazioni di emissioni in atmosfera e grandi impianti di combustione) del DUP Sezione Operativa;
- l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della città Metropolitana di Torino che attribuiscono al Dirigente la competenza all'adozione del presente provvedimento;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.;

### DETERMINA

1. di aggiornare, con il presente atto, la D.D. n°35–162 del 20/01/2021 (Autorizzazione Unica Ambientale) ed il provvedimento di rettifica ex D.D. n°445–2803 del 05/06/2021 rilasciate all'impresa **PROVANA CALORE S.r.l.**, con sede legale e stabilimento in via Volpiano n°47/A, 10040 Leinì (TO), ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. e dell'art. 6 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente, con l'allegato B ("Emissioni in atmosfera") alla presente Determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativamente a:
  - l'aggiornamento e la *sostituzione* del Quadro Emissioni della D.D. n°35–162/2021 (allegato B, **paragrafo B4**) con quello allegato alla presente Determinazione, *limitatamente* al valore di portata volumetrica autorizzato (fumi anidri in condizioni standard) *del camino "1"* ed alla *rettifica* (mero errore materiale) della data dell'adeguamento emissivo;
  - il differimento del termine di adeguamento emissivo al 01/01/2030 delle caldaie a biomassa, *rettificando e sostituendo* tutti i riferimenti alla precedente data del 01/01/2025 nelle prescrizioni del **paragrafo B5**, allegato B delle D.D. n°35–162/2021 e n°445–2803/2021;
2. di mantenere valide tutte le prescrizioni indicate nell'allegato "B" della D.D. n°35–162 del 20/01/2021 e della D.D. n°445–2803 del 05/06/2021 e tutto quanto rappresentato nelle citate Determinazioni e non diversamente espresso dal presente aggiornamento;
3. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013, **non** implica il nuovo decorso di 15 anni;
4. di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n°1265;
5. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del d.P.R. n°62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
6. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

### AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione:
  - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
  - deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla

documentazione presentata a corredo della comunicazione di modifica non sostanziale, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;

- la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza della D.D. n°35-162 del 20/01/2021 (rif. art. 5, comma 1 del d.P.R. n°59 del 13/03/2013);
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013;
- in caso di variazione del regime societario, l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione entro 10 giorni dalla data di acquisita efficacia della variazione stessa.

#### **DISPONE**

che copia del presente provvedimento sia trasmessa all'impresa in oggetto, al Comune di Leini ed al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

#### **INFORMA**

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto;

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14/08/2025

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA  
DELL'ATMOSFERA)**

Firmato digitalmente da Claudio Coffano

## ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

### B.4 QUADRO EMISSIONI

| Sigla emissione                           | Provenienza                              | Temperatura [°C] | Portata [Nm <sup>3</sup> /h] | Tipo di sostanza inquinante | Limiti emissione      |        | Frequenza autocontrolli <sup>1</sup> | Impianto di abbattimento             | Altezza punto di emissione dal suolo [m] | Note   |
|---|--|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|   |  |                  |                              |                             | [mg/Nm <sup>3</sup> ] | [kg/h] |                                      |                                      |  |  |
| 1   | N°2 caldaie a biomassa da 5,7 MW cadauna | 150              | 22000                        | Polveri totali              | 45                    | –      | A                                    | Multiciclone + filtro elettrostatico | 20                                       | Parametri riferiti a <u>fumi secchi</u> a 0°C e 0,101 MPa e con contenuto in volume di O <sub>2</sub> del 6%. Vedi prescrizioni nn°4÷7 (S.M.C.E.), n°12 (caratteristiche combustibile) e n°13 e 14 (manutenzione filtri) della D.D. n°35–162/2021. |
|   |  |                  |                              | (giornaliero)               | 15                    | –      | R                                    |                                      |  |  |
|   |  |                  |                              | CO (orario)                 | 375                   | –      | A + R                                |                                      |  |  |
|   |  |                  |                              | CO (giornaliero)            | 225                   | –      | R                                    |                                      |  |  |
|   |  |                  |                              | C.O.T.                      | 45                    | –      | A                                    |                                      |  |  |
|   |  |                  |                              | SOx                         | 300                   | –      | A                                    |                                      |  |  |
|   |  |                  |                              | NOx (orario)                | 600                   | –      | A + R                                |                                      |  |  |
| NOx (giornal.)<br>(come NO <sub>2</sub> ) | 300                                      | –                | R                            |                             |                       |        |                                      |                                      |  |  |

<sup>1</sup>N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale: R: misurazione e registrazione in continuo.

**Valori limite applicati alle caldaie a biomassa esistenti dal 01/01/2030<sup>2</sup>**

| Sigla emissione                           | Provenienza                              | Temperatura [°C] | Portata [Nm <sup>3</sup> /h] | Tipo di sostanza inquinante | Limiti emissione      |        | Frequenza autocontrolli <sup>1</sup> | Impianto di abbattimento             | Altezza punto di emissione dal suolo [m] | Note   |
|---|--|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|   |  |                  |                              |                             | [mg/Nm <sup>3</sup> ] | [kg/h] |                                      |                                      |  |  |
| 1   | N°2 caldaie a biomassa da 5,7 MW cadauna | 150              | 22000                        | Polveri totali              | 45                    | –      | A                                    | Multiciclone + filtro elettrostatico | 20                                       | Parametri riferiti a <u>fumi secchi</u> a 0°C e 0,101 MPa e con contenuto in volume di O <sub>2</sub> del 6%. Vedi prescrizioni nn°4÷7 (S.M.C.E.), n°12 (caratteristiche combustibile) e n°13 e 14 (manutenzione filtri) della D.D. n°35-162/2021. |
|   |  |                  |                              | (giornaliero)               | 15                    | –      | R                                    |                                      |  |  |
|   |  |                  |                              | CO (orario)                 | 300                   | –      | A + R                                |                                      |  |  |
|   |  |                  |                              | (giornaliero)               | 150                   | –      | R                                    |                                      |  |  |
|   |  |                  |                              | C.O.T.                      | 30                    | –      | A + R                                |                                      |  |  |
|   |  |                  |                              | SOx                         | 75                    | –      | A                                    |                                      |  |  |
|   |  |                  |                              | NOx (orario)                | 300                   | –      | A + R                                |                                      |  |  |
| NOx (giornal.)<br>(come NO <sub>2</sub> ) | 150                                      | –                | A + R                        |                             |                       |        |                                      |                                      |  |  |

<sup>2</sup>Art. 273 bis, comma 17 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.; rif. tabella 2.1.3. della D.D. Regione Piemonte n°445 del 12/09/2019.